

Ottawa per la messa al bando dell'uso, dello stoccaggio, della produzione e del trasferimento di mine antipersona, e per la loro distruzione (« Ogni Stato membro si adopera in ogni circostanza [...] a non assistere [...] nessuno, a qualunque titolo, ad intraprendere attività proibite ad uno Stato membro ai sensi della presente Convenzione ») —:

se il Ministro della difesa sia in grado di smentire tale circostanza e se sia in grado di indicare a conferma di ciò quali garanzie siano state richieste ed ottenute dal governo di Washington sul fatto che non siano transitate e comunque non saranno fatte transitare sul territorio italiano mine antipersona;

se sia altresì in grado di indicare quali siano le misure che il Governo intenda adottare per assicurare il pieno rispetto degli impegni assunti dall'Italia in fatto di mine, soprattutto in caso di conflitto in Iraq. (3-02084)

* * *

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazioni a risposta orale:

GRANDI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'associazione nazionale finanzieri d'Italia (A.N.F.I.) è un ente morale senza fini di lucro. È posta sotto la tutela e la vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze che le attua per mezzo del comandante generale del Corpo della guardia di finanza;

essa è iscritta all'albo delle associazioni combattentistiche e d'arma tenuto dal Ministero della difesa ai sensi del decreto del Ministro della difesa 5 agosto 1982;

l'A.N.F.I. conta 260 sezioni dislocate su tutto il territorio nazionale con oltre 30.000 iscritti tra soci ordinari, onorari,

benemeriti e simpatizzanti, la presidenza nazionale nella persona dell'ottatrenne generale t.o. (titolo onorifico) Pietro Di Marco nel corso dell'anno 2001, mediante procedure discutibili ed irrituali ad avviso dell'interrogante, ha provveduto ad « abolire » del tutto il regolamento interno per l'esecuzione della normativa statutaria, approvata il 24 aprile 1997 con decreto dell'allora Ministro delle finanze, nonché a modificare in parte, il vigente Statuto dell'associazione con il chiaro intento teso, al di là dell'asserita necessità di rivedere la struttura organizzativa, a perseguire un duplice obiettivo: favorire l'elezione dei candidati della Presidenza nazionale in occasione delle consultazioni elettorali ordinarie per il rinnovo delle cariche sociali centrali relative al quinquennio 2002/2007 e neutralizzare di fatto nel contempo, i poteri di verifica e controllo della gestione dell'Associazione da parte del Comandante generale del Corpo, quale autorità di vigilanza;

le entrate dell'associazione sono costituite dalle rendite patrimoniali, dalle quote associative dei soci, dalle oblazioni volontarie del personale in servizio, e dal finanziamento pubblico, con una disponibilità complessiva che non dovrebbe essere risultata negli ultimi anni inferiore ai 700 mila euro comprensivi degli oneri per la stampa di un periodico mensile dell'associazione;

le consultazioni referendarie del marzo 2001 e quelle elettorali del maggio 2002, rispettivamente per le modifiche delle norme statutarie e per il rinnovo delle cariche sociali centrali, nonché i criteri adottati dalla Presidenza Nazionale in ordine agli adempimenti prescritti per la stesura dei bilanci consuntivi e preventivi, sono stati oggetto presso le competenti autorità tutorie e di vigilanza, di ricorsi, esposti e richieste di intervento da parte di numerosi associati con specifico riferimento alle violazioni dei principi di trasparenza e di democraticità;

il Ministro dell'economia e delle finanze ed il comandante generale della

Guardia di Finanza hanno ritenuto, fino ad ora, di non intervenire nei contenziosi in atto, nella discutibile considerazione che l'ordinamento giuridico generale e lo Statuto dell'Associazione in particolare, riconoscono alle persone giuridiche private, qual è appunto l'A.N.F.I., la più completa autonomia organizzativa e gestionale, non tenendo conto del fatto che l'associazione impiega e dispone di significative risorse materiali dell'amministrazione, sul corretto uso delle quali dovrebbe applicarsi la tutela e la vigilanza ministeriale;

risulta all'interrogante che la presidenza nazionale dell'A.N.F.I., ha promosso l'applicazione di urgenti sanzioni disciplinari nei confronti di soci che hanno inteso tutelare i loro interessi semplicemente avvalendosi della facoltà di presentare ricorsi in sede giurisdizionale;

al riguardo si segnalano i seguenti più significativi provvedimenti adottati dalla presidenza nazionale: la sospensione disciplinare « sine die » dalla qualità di socio del Gen. C.A. (a) Paolo Pasini, Presidente della Sezione di Roma I e del Mar. Magg. Aiutante Michele Costantini, Presidente della Sezione di Cosenza, la decadenza dall'incarico di consigliere nazionale dell'app. Gianfranco Crespi ed infine il deferimento in stato di accusa davanti al Consiglio Nazionale dei due vicepresidenti nazionali vicari uscenti, Generale di Divisione Medaglia d'oro al Valor Militare Amedeo De Janni e Generale di Divisione Santi Spena;

quali elementi siano stati forniti a suo tempo alle autorità preposte, a giustificazione delle proposte tese a modificare la normativa statutaria e, ad avviso dell'interrogante a vanificare le regole concernenti il controllo della gestione dell'Associazione;

se risulti al Ministro che il Presidente nazionale uscente, nel maggio del 2002, avrebbe inviato a tutte le sezioni territoriali dell'associazione una lettera di propaganda elettorale con l'indicazione nominativa dei candidati da votare e, in caso

affermativo, se questa discutibile campagna elettorale epistolare sia stata sostenuta impegnando risorse, finanziarie, umane e materiali dell'Amministrazione o dell'Associazione;

se e quali iniziative, eventualmente anche volte ad una modifica statutaria, si intendano assumere per ristabilire il corretto equilibrio tra le esigenze di autonomia organizzativa dell'A.N.F.I., quelle di vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze;

se le autorità tutorie non ritengano utile un loro diretto e tempestivo intervento, per ristabilire un clima di concordia tra tutti gli associati. (3-02083)

FRANCESCHINI, SANDRI e OTTONE.
— *Al Ministro dell'economia e delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

in epoca prossima alla sentenza dichiarativa di fallimento dell'impresa costruttrice, intervenuta il 31 ottobre 1990, la filiale di Ferrara della Banca nazionale del lavoro ha agevolato la stipula di mutui di credito fondiario (Safc) un importo complessivo di circa lire 3.300.000.000;

tali mutui, che hanno finalità e normativa del tutto speciale nel sistema del credito, avrebbero la finalità principale di agevolare il finanziamento per la costruzione di immobili (articolo 23, decreto del Presidente della Repubblica n. 7 del 21 gennaio 1976), ma, contrariamente a ciò, nel caso di specie, tra la Banca nazionale del lavoro e l'impresa edile Manfredini vi sarebbe stata un'illecita operazione creditizia; secondo quanto aveva stabilito il tribunale di Ferrara con sentenza di primo grado (n. 740 del 2001);

la conseguenza di ciò è che sedici famiglie ferraresi, che hanno a suo tempo pagato e acquistato l'immobile, vedranno espropriate dei loro beni —:

se ritenga, così come si è fatto in tema di trascrivibilità dei contratti preliminari di compravendita di immobili, di attivarsi, adottando le opportune iniziative normative, per una modifica dell'attuale

disciplina in materia di credito fondiario, così da evitare abusi od utilizzi distorti di tale strumento di credito. (3-02085)

Interrogazione a risposta scritta:

BERTOLINI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 14 febbraio 2003, ha rivisto il giudizio emesso dal Tribunale di Ferrara nel dicembre 2001, sulla vicenda del « crac Manfredini BNL », assolvendo gli imputati e prefigurando, per le 12 famiglie ferraresi coinvolte, la possibilità concreta di un esproprio forzato delle unità abitative in loro possesso, poiché su di esse gravano ipoteche iscritte dalla BNL, derivanti dalla concessione di un mutuo fondiario alla Manfredini due anni prima che la stessa ditta fosse dichiarata fallita, mutuo che ha attivato a favore della BNL, un credito privilegiato a svantaggio di altri possibili creditori dell'impresa in questione;

risulta all'interrogante che in Emilia Romagna ci siano numerosi casi di famiglie acquirenti di abitazione di nuova costruzione che, pur avendo interamente o quasi interamente saldato il costo dell'alloggio direttamente al costruttore, si trovano di fronte ad ipoteche iscritte da enti creditizi sulle unità acquistate ed al contestuale fallimento dell'impresa costruttrice venditrice;

nel nostro Paese, secondo i dati forniti dall'Istat, sono circa 250 mila le famiglie coinvolte in fallimenti delle imprese edili che hanno venduto le loro unità abitative;

è necessaria ad avviso dell'interrogante un'attenta vigilanza della Banca d'Italia sull'operato degli istituti di credito ed in particolare sulla vicenda del crac Manfredini, in cui, secondo quanto aveva stabilito con sentenza di primo grado il tribunale di Ferrara, la BNL sarebbe intervenuta violando la normativa vigente in

merito alla concessione di mutui fondiari ed in particolare l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7;

è opportuno, altresì, che siano approvati al più presto i progetti di legge in tema di tutela degli acquirenti di immobili, che prevedono anche la costituzione di un fondo di garanzia per i cittadini coinvolti nei fallimenti delle imprese e delle cooperative edilizie —:

quali iniziative normative intenda adottare per modificare l'attuale disciplina sul credito fondiario, anche al fine di evitare che abbiano a ripetersi problematiche di particolare rilevanza economica e sociale come quella esposta in premessa. (4-05767)

* * *

FUNZIONE PUBBLICA

Interrogazione a risposta orale:

GRANDI, CENTO e PARISI. — *Al Ministro per la funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che:

notizie di stampa riportano atti e documenti da cui risulta che il comune di Bologna, attraverso una determinazione dirigenziale del responsabile del settore dottor Pier Luigi Bottino, ha affidato una consulenza alla signorina Federica Malaguti, che risulta essere figlia dell'attuale moglie del sindaco di Bologna;

il dirigente in questione, ha inserito nell'atto la seguente formula: « il presente atto è stato redatto sulla base e nel rispetto delle norme contenute nell'articolo 25 della legge n. 724 del 1994 e che non sussistono motivi di incompatibilità legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto dell'incarico; tale articolo peraltro si limita ad affrontare l'incompatibilità con incarichi per dipendenti pubblici in pensione non di vecchiaia, argomento che non può riguardare